**STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA**

**Art.1 – Denominazione e sede**

E’ costituita l’associazione non riconosciuta denominata

“…………………………**associazione (sportiva) dilettantistica”1**, con sede in

…………………………………………………………………………………

,

via………………………………………………………………..…………..n.…..……,

L’Associazione si fregia di uno stemma ed i suoi colori sociali sono ………………….ed è

retta dal seguente statuto.

La denominazione sociale, può essere integrata con altre espressioni con delibera del

Consiglio Direttivo.

**Art.2 - Scopi**

L’associazione ha scopo di praticare e propagandare l’attività sportiva equestre, e, a tal

fine, può partecipare a gare, tornei, campionati; può inoltre, sotto l’egida e con

l’autorizzazione della FISE**,** indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione

e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport

equestre**;** svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello

svolgimento della pratica dello sport equestre.

L’associazione nella pratica dell’attività equestre, come per i cavalieri, valorizza, tutela e

regolamenta l’apporto del cavallo e dei suoi proprietari così come previsto dallo Statuto e

dai regolamenti della FISE, in quanto parte attiva per la pratica dello sport equestre.

L’associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi della attività associativa devono

essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell’associazione non potranno essere

distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestioni, fondi, riserve o capitale, salvo

che questo sia imposto dalla legge.

**Art.3 - Durata**

L’associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le

delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta

dall’apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle

delibere in corso di esecuzione.

**Art.4 –Affiliazione/Aggregazione**

L’associazione procederà alla propria affiliazione/aggregazione alla FISE. Con

l’affiliazione/aggregazione, l’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle

norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della FISE e si impegna

ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della FISE

stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali

dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti

all’attività sportiva.

Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti

federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate*.*

**Art.5 - Funzionamento**

L’associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura e l’elettività e delle

cariche. L’attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere

garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all’associazione, per le quali potranno

essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che

potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto

1 *Chi nella propria denominazione sociale ha già un riferimento alla disciplina praticata o allo sport in generale (es.*

*“Polisportiva 2000”) dovrà aggiungere solo l’indicazione “associazione dilettantistica”; chi invece non ha già una*

*specifica collegata allo sport (es. “Futura 2000”) dovrà aggiungere anche il termine “sportiva”.*

all’entità e la complessità dell’impegno richiesto); nel caso la complessità, l’entità nonché

la specificità dell’attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà

possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

**Art.6 – Associati**

1. Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

a) Onorari

b) Fondatori

c) Effettivi

d) Juniores

Come previsto ***dallo Statuto*** ~~per la~~ FISE, gli associati possono essere divisi nelle seguenti tipologie:

- Dirigenti;

- Cavalieri;

- Tecnici;

- ***cavalieri proprietari dei cavalli iscritti al repertorio sportivo F.I.S.E. e che partecipano a manifestazioni riconosciute***;~~Proprietari di cavalli~~;

2. Non possono essere ammessi associati temporanei.

3. Possono essere associati onorari:

a) I cittadini italiani e/o stranieri che si siano particolarmente distinti negli sport equestri o

che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell’Associazione;

b) Altre personalità insigni per il pubblico riconoscimento.

4. Le nomine ad associato onorario sono riservate all’Assemblea Straordinaria degli

associati su proposta del Consiglio Direttivo.

5. Gli associati onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo e non possono

essere eletti a cariche sociali.

6. Sono associati fondatori le persone indicate nell’Atto Costitutivo.

7. Possono essere associati effettivi i cittadini italiani e stranieri che avendone fatto

domanda siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo, o dall’Assemblea, a suo

discrezionale ed insindacabile giudizio.

8. Hanno diritto di voto alle Assemblee tutti gli associati di maggiore età, purché in regola

con ogni pagamento dovuto all’Associazione.

9. Tutti gli associati usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature ippiche e sportive.

10. Possono essere associati Juniores i cittadini italiani e/o stranieri di età non superiore

agli anni diciotto che ottemperino alle disposizioni dello Statuto e del regolamento e che

siano accettati come tali dal Consiglio direttivo suo discrezionale ed insindacabile giudizio.

La domanda di ammissione ad associato Junior deve essere presentata e sottoscritta

dall’esercente la potestà sul minore che rappresenta il minore stesso a tutti gli effetti nei

confronti dell’Associazione, esercitando ogni diritto e ogni dovere associativo e

rispondendo verso l’associazione per tutte le obbligazioni attive e passive dell’associato

minorenne.

11. Gli associati Juniores usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature ippiche e

sportive, ma non hanno diritto al voto nelle assemblee.

12. Domanda di ammissione

L’associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Possono essere

associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio

Direttivo.

Agli associati sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte

ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto,

a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

**Art. 7 – Doveri e diritti degli associati.**

Gli obblighi ed i diritti degli associati, di qualsiasi categoria sono strettamente personali e

non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo.

Gli associati di qualsiasi categoria che non osservi lo Statuto, che non si adegui alle

disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, che si renda comunque indesiderabile per il

suo comportamento, potrà essere deferito al Consiglio Direttivo per l’adozione delle

eventuali sanzioni.

Ciascun associato può recedere dall’Associazione o esserne radiato secondo le norme del

presente Statuto.

La qualifica di associato si perde:

a) Per dimissioni;

b) Per morosità nel pagamento della quota annuale, fermo restando l’addebito del

versamento;

c) Per provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la radiazione da parte della

FISE;

d) Per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo. Tale delibera è insindacabile ed

inappellabile.

e) Per decadenza ed esclusione deliberate ai sensi e con le modalità del successivo art.8.

**Art. 8 – Decadenza degli associati**

Gli associati cessano di appartenere all’associazione: per recesso; per decadenza; per

esclusione.

Il recesso si verifica quando l’associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al

Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo

scadere dell’anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima.

L’associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l’attività per la quale è stato

ammesso.

L’associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o

quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai

regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la

prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo su proposta dei

probiviri ove esistenti, previa convocazione e audizione dell’associato. La delibera deve

essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di

ricevimento.

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, a differenza di quanto statuito per la

delibera di radiazione di cui all’art. 7 lettera d, l’associato può ricorrere all’assemblea; il

ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro

trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L’associato dichiarato decaduto o escluso con provvedimento divenuto definitivo perde la

qualifica di associato e non potrà essere più ammesso.

L’esecuzione del provvedimento definitivo incombe al Consiglio Direttivo.

**Art. 9 - Tesserati**

1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte della F.I.S.E. e sono rappresentati

da:

a) cavalieri patentati autorizzati a montare;

b) dirigenti sociali e gli associati della società affiliata o aggregata;

c) tecnici, istruttori federali e tecnici di disciplina iscritti negli elenchi federali;

d) ***cavalieri proprietari dei cavalli iscritti al repertorio sportivo F.I.S.E. e che partecipano a manifestazioni riconosciute***; ~~proprietari e/o coloro che hanno la disponibilità dei cavalli iscritti ai ruoli federali;~~

e) associati sostenitori della Federazione.

2. L’Associazione, con l’affiliazione/aggregazione alla F.I.S.E., deve garantire ai tesserati

della Federazione quanto loro necessario per l’esercizio dello sport equestre, con le

stesse modalità previste per i propri associati.

3. I tesserati della F.I.S.E., in analogia con gli associati della Associazione, dovranno

contribuire alla copertura dei costi relativi all’utilizzo delle strutture sociali.

4. I ***cavalieri proprietari dei cavalli*** ~~proprietari e/o coloro che hanno la disponibilità giuridica dei cavalli iscritti nei ruoli della F.I.S.E.~~, in quanto tesserati con la Federazione, potranno partecipare a tutte le attività sociali, comprese quelle relative alla formazione e promozione dello sport equestre.

**Art. 10 - Patrimonio**

Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle entrate delle quote associative e dei

tesserati, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo*,* dai beni acquistati o pervenuti

comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni degli associati, privati od enti,

entrate commerciali connesse all’attività istituzionale**,** dalle eventuali sovvenzioni del

CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

**Art. 11 – Quota associativa**

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal

Consiglio Direttivo. Partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all’assemblea. La

quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

Gli associati ed i tesserati sono obbligati al versamento delle quote stabilite dal Consiglio

Direttivo, relative alle attività sportive equestri svolte presso le strutture sociali, necessarie

alla copertura dei costi di mantenimento, consumo, manutenzione e gestionali sostenuti

dalla Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali, ivi compreso il costo di

mantenimento dei cavalli.

**Art.12- Organi**

1. Sono organi dell’associazione:

l’Assemblea generale degli associati;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente dell’associazione;

il Vice Presidente;

il Segretario.

2. Sono, inoltre, organi dell’Associazione, se nominati dall’assemblea generale degli

associati:

il Collegio dei Probiviri ;

il Collegio dei Revisori

**Art.13 - Assemblea**

L’assemblea generale degli associati è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il

massimo organo deliberativo dell’associazione: è convocata in sessioni ordinarie e

straordinarie.

All’assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l’attività necessaria per il

conseguimento della finalità associativa.

**Art.14 – Compiti dell’Assemblea**

L’assemblea riunita in via ordinaria :

- approva il rendiconto economico e finanziario e il preventivo delle entrate e delle uscite;

- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito

all’approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai

rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e

che siano legittimamente sottoposti al suo esame;

- nomina per elezione – a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni –

il Presidente dell’Associazione, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo; inoltre, se

richiesto dalla maggioranza degli associati aventi diritto al voto, il Collegio dei Probiviri ed

il Collegio dei Revisori.

L’assemblea è convocata, in via straordinaria:

- per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell’associazione;

- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo

degli associati, i quali devono indicare l’argomento della riunione. In tal caso la

convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua

assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e

designata dalla maggioranza dei presenti.

L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto

da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

**Art.15 – Riunione e costituzione dell’Assemblea**

L’assemblea deve riunirsi almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura

dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L’assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante

affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli

associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione

dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco

delle materie da trattare.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli

associati in regola con ogni pagamento dovuto all’Associazione.

Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni partecipante all’assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto.

L’associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato purché munito di

delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

L’assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia

presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione

qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, sono approvate nell’assemblea in

prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in

seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.

L’assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia

presente più della metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda

convocazione con la partecipazione di oltre un terzo degli aventi diritto al voto. Le delibere,

sono approvate nell’assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione, ove

ottengano oltre i due terzi dei voti.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa,

dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a

disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo

al fine di garantirne la massima diffusione.

**Art.16 - Presidente**

Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’assemblea tra gli associati fondatori ed effettivi,

dura in carica due anni e rappresenta l’associazione e ne manifesta la volontà.

**Art.17 – Vice Presidente**

Il Vice Presidente dell’associazione è eletto dall’assemblea tra gli associati fondatori o

effettivi, dura in carica due anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di

impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, rimane in carica

per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell’assemblea per

l’elezione di tutte le cariche associative.

**Art.18 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente dell’associazione che lo presiede; il Vice

Presidente; tre o più Consiglieri, purché in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato

di volta in volta dall’assemblea

I Consiglieri sono eletti dall’assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica

due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote

associative che siano maggiorenni*,* non ricoprano cariche sociali in altre società ed

associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito delle discipline dilettantistica dell’attività

sportiva equestre***,*** non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non

colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle

Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi

complessivamente intesi non superiori ad un anno*.*

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell’assemblea e dirige l’associazione con tutti i

poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione

degli associati; redige il preventivo delle entrate e delle uscite ed il rendiconto economico e

finanziario da sottoporre all’assemblea*,* fissa le date delle assemblee ordinarie degli

associati da indire almeno una volta all’anno e convoca l’assemblea straordinaria qualora

lo reputi necessario o venga chiesto dagli associati; redige gli eventuali regolamenti interni

relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;

adotta i provvedimenti di esclusione verso gli associati qualora si dovessero rendere

necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell’assemblea degli

associati*.*

Il Consiglio Direttivo annualmente, delibera la misura delle quote annuali degli associati e

dei contributi richiesti ai tesserati ed associati per le attività svolte presso le strutture

sociali e per l’attività equestre.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l’ordine del giorno. Il

Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici

argomenti all’ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti

il Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale

sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo

a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo

atte a garantirne la massima diffusione.

**Art.19 - Segretario**

Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra associati non facenti parte del consiglio

stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario da

esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla

corrispondenza.

**Art. 20 – Collegio dei Revisori**

L’Assemblea Ordinaria può nominare il Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti

dall’Assemblea. I Revisori Effettivi eleggono tra loro il Presidente in occasione della loro

prima riunione. Il Collegio dei Revisori ha il controllo della gestione contabile

dell’Associazione e presenta una relazione scritta all’Assemblea sui controlli effettuati. In

caso di vacanza di un membro effettivo del Collegio subentrerà un Revisore supplente.

**Art. 21 – Collegio Probiviri**

L’Assemblea Ordinaria può nominare tra gli associati il Collegio dei Probiviri che dura in

carica 2/4 anni ed i cui membri sono rieleggibili. Esso è composto da tre membri e da un

supplente . Il Collegio è competente a formulare la proposta di decadenza o esclusione di

un associato di cui all’art. 8, esprimendo un parere motivato.

**Art.22– Decadenza degli organi associativi**

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;

- per revoca, quando non esplichino più l’attività associativa inerente alla

loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall’assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è

proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza di

tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art.17

comma 2.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei

non eletti nell’ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata

originaria dell’organo associativo.

**Art.23 – Obblighi di comunicazione**

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alla

FISE unitamente a copia del verbale.

**Art.24 - Bilancio**

Il Consiglio Direttivo redige il preventivo delle entrate e delle uscite e il rendiconto

economico finanziario da sottoporre all’approvazione assembleare. Ogni associato, in

occasione dell’approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e

corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel

rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L’incarico della gestione amministrativo contabile dell’associazione, previo apposito

mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere

all’uopo nominato.

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il …… e terminano il …… di ciascun anno.

**Art.25 – Rappresentanti degli atleti e dei tecnici**

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti,

convoca e presiede ***le assemblee*** ~~riunioni~~ degli atleti/e tesserati e maggiorenni - nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici -, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, ***del rappresentante dei*** ~~del rappresentante~~ ***cavalieri, del rappresentante dei cavalieri proprietari dei cavalli*** ~~/e~~ e del rappresentante ***dei*** tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla FISE, per il costante aggiornamento degli atti federali.

**Art.26 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberata dall’assemblea straordinaria degli associati,

con il voto favorevole di oltre la metà degli associati aventi diritto al voto. Per lo

scioglimento non sono ammesse deleghe tra associati.

In caso di estinzione dell’associazione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà

essere devoluto, seconda la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento, ad altra

associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità, sentito l’organo di

controllo di cui all’art. 3 comma 190 legge 662/96 e salvo diversa destinazione prevista

dalla legge; in mancanza vengono devoluti ad una società sportiva senza scopo di lucro

della medesima provincia designata dalla FISE.

**ART. 27 – Modificazioni dello Statuto**

Le modificazioni del presente statuto dovranno essere assunte dall’Assemblea

Straordinaria con il voto favorevole di oltre i 2/3 dei voti validi espressi in assemblea.

L’ Associazione non potrà apportare modifiche di sorta al proprio Statuto prima che la

F.I.S.E. abbia espresso la sua esplicita approvazione in merito alla proposta di variazione

sottopostale. L’associazione dovrà trasmettere al CONI per gli adempimenti legati al

Registro delle Società sportive,

**Art.28 – Clausola compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione e gli associati e tra gli associati

medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito

secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Sport Equestri.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio

arbitrale secondo le indicazioni della FISE, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due

dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così

designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di ……

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra

con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data

dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver

subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio

arbitro.

L’arbitrato avrà sede in … … e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima

libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta,

la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Sport Equestri.

**Art.29 – Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le

disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Sport Equestri e in

subordine le norme degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell’associazione

nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall’associazione nella riunione

del………….., e, come previsto dalle normative vigenti in materia, sottoposto a

registrazione presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente territorialmente.

***Firme del Presidente e di tutti i presenti all’assemblea di***

***approvazione***